



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità

World Heritage List Unesco

Il Sindaco

Prot. n.

1

Palazzolo Acreide, 02/01/2020

ORDINANZA

OGGETTO: Obbligo dal 05 gennaio 2020 fino al 15 aprile 2020 per tutti i veicoli sulle strade di competenza del Comune di Palazzolo Acreide di circolazione con pneumatici invernali o catene da neve o idonei dispositivi antidrucciolo idonei alla marcia in presenza di neve o ghiaccio.

IL SINDACO

VISTI:

- Il D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S.)
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 1580dd. 16/01/2013

PREMESSO che:

- Durante i periodi di precipitazioni aventi carattere nevoso e di formazione di ghiaccio sul piano viabile si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali;
- L'amministrazione Comunale predispone per tutto il periodo invernale un piano di sgombero neve e salatura delle strade che viene attivato ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano;
- E' comunque necessario obbligare i veicoli a circolare sulla rete stradale comunale muniti degli accorgimenti idonei al fine di evitare che gli stessi diventino causa blocco della circolazione rendendo problematico l'espletamento dei servizi di emergenza, soccorso, pubblica utilità, sgombero neve e salatura strade;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7 del Codice della Strada, modificato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza prescrivere di circolare con speciali pneumatici invernali, oppure di avere a bordo catene da neve da utilizzare in caso di necessità.

RITENUTO:

come previsto dal suddetto art. 7 del C.d.S. e dalla successiva Circolare Ministeriale esplicativa prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2012, di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo i tratti di strade comunali all'interno e all'esterno di proprietà comunale, l'obbligo di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo catene da neve idonee al montaggio sulle ruote motrici, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità.

VISTI:

- gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 lett. e) del Codice della Strada Vigente (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni), secondo il quale l'Ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli transitanti siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli (catene da neve) idonei alla marcia su neve o ghiaccio;
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.) .
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013 Prot n. RU/1580 sulla circolazione stradale in periodo invernale o in caso di emergenza.

ORDINA

- Ai sensi dell'art.5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. e) del C.d.S. lungo il Centro Urbano e sulle strade di competenza del Comune di Palazzolo Acreide,

1. l'obbligo, nel periodo compreso tra il **05 gennaio e il 15 aprile 2020**, per tutti i veicoli a motore, di circolare con pneumatici invernali, oppure di avere a bordo catene da neve o mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio, da utilizzare in caso di necessità.
2. tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione ghiaccio.
In caso di neve o ghiaccio in strada, si dispone altresì l'obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucchiolevoli **montati**, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.
3. dalla data sopra indicata è istituito il divieto di transito per i mezzi a due ruote in presenza di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.
4. sono esclusi dall'obbligo di cui al punto 1) i mezzi di trasporto pubblico, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli.
5. gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23 CEE e successive modifiche.
6. i mezzi antisdrucchiolevoli impiegati in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011
7. i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere eseguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
8. i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
9. nel caso di impiego di pneumatici invernali delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote ai fini di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale .

10. nel caso di impiego di pneumatici chiodati su i veicoli di categoria M1,N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote , secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei trasporti de dell'aviazione civile.

. Il presente provvedimento sarà reso noto anche con l'installazione della prescritta segnaletica stradale che sarà predisposta dal Comando di Polizia Municipale.

. Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine in genere sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza.

. Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.vo 30/04/92 n. 285 e successivo D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

La presente sarà notificata:

- alla Prefettura di Siracusa PEC prefettura.prefsr@pec.interno.it
- alla Caserma dei Carabinieri di Palazzolo Acreide
- al Comando di Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Gallo

